

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

Della Sig.ra **Arnone Angela** (C.F. RNNNGL66T60D514S) nata a Favara (Ag) il 20.12.1966, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it) - [fax](tel:0916195380) 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**MIUR**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

**F A T T O**

I) La docente è stata assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato nell'A.S. 2006/2007 (**All. 1**), ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto scuola del 2006/2007, come docente di scuola primaria, con titolarità presso la D.D. "G. Cirrincione" di Bagheria (Pa).

II) Successivamente, come previsto dall'art. 108 della L. 107/2015 (il quale consentiva anche ai docenti immessi in ruolo prima dell'anno 2014/2015 di partecipare alla mobilità straordinaria per l'A.S. 2016/2017), la docente Arnone presentava domanda di mobilità con punteggio di 147, per partecipare alla c.d. fase B1) della mobilità c.d. interprovinciale, come previsto e disciplinato appunto dalla L. 107/2015, nonché dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 e dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0002 (Agrigento e Provincia) e, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).

III) A seguito della superiore domanda di trasferimento, il MIUR, con comunicazione avvenuta a mezzo, comunicava alla ricorrente di non aver ottenuto il movimento richiesto in sede interprovinciale.

IV) La ricorrente, pertanto, avendo necessità di avvicinarsi alla propria famiglia, partecipava alla nuova procedura straordinaria di mobilità per l'A.S. 2018/2019, ma anche questa volta non otteneva il movimento richiesto.



Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **IN RIFERIMENTO ALLA MOBILITA' 2016/2017:**

#### **A) VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA L. 107/2015 E DELL'ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"**

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 recita testualmente *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su **tutti i posti vacanti** dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato **entro l'anno scolastico 2014/2015**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..omissis"*.

Il successivo art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nel delineare la fase B) della mobilità dispone che: *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia."*

Per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.



Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare le c.d. Fasi di assunzione e, soprattutto, il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante.

La Giurisprudenza sul punto ha chiarito come i c.d. Assunti al di fuori dalla “buona scuola” (e cioè i c.d. Assunti entro l'anno scolastico 2014/2015) godessero ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 di una “precedenza” nelle operazioni di mobilità nei confronti tanto dei soggetti provenienti da graduatoria di merito del concorso del 2012 quanto rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E.

Recentemente, con sentenza del 10.11.2017, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente “scavalcata” da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *“come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione.*

*L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.....”.*

*Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto*



*dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017- **All. 3** )*

Come sopra esplicitato la sig.ra Arnone aveva indicato come prima preferenza l'Ambito Territoriale Sicilia 0002 e successivamente gli Ambiti della Sicilia secondo l'ordine indicato in domanda; per converso, l'esito negativo della mobilità per la sig. Arnone dimostra in modo inequivocabile che, il MIUR, ha attuato la c.d. Mobilità prescindendo tanto dalla data temporale di assunzione (assunti prima della c.d. Buona scuola) quanto dagli stessi punteggi maturati nel tempo dai docenti nelle graduatorie, non comunicando mai in modo trasparente il criterio utilizzato per l'assegnazione dei posti disponibili nei vari ambiti territoriali.

Ciò che invece risulta chiaro è che l'odierna ricorrente, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 147, si è vista negare il movimento negli Ambiti della Sicilia sopra elencati, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori hanno avuto l'ambito indicato come prima o seconda preferenza dalla ricorrente: a titolo meramente esemplificativo, la Sig.ra Bellavia Rosa Maria, punteggio 22. A.T. Sicilia 0002; Bellomo Nicolina, punteggio 19. A.T. 0002; Cucchiara Arcangela, punteggio 31. A.T. 0002; Buscemi Marcella, punteggio 25. A.T. 0002; Di Maida Tania Rita, punteggio 19. A.T. 0002; Grisafi Francesca, punteggio 19, AT 0002 (cfr bollettino movimenti AS 2016/2017- **All. 4**).

Nel caso di specie è evidente che il MIUR ha di fatto violato il criterio dell'attribuzione dei posti nel rispetto delle fasi di mobilità, dato che, si ripete, la ricorrente è stata “scavalcata” da altri docenti appartenenti ad un periodo successivo di assunzione e, quindi, a successive fasi di mobilità.

Sul punto il Tar Lazio, con ordinanza resa sul ricorso numero di registro generale 13201 del 2016, ha affermato che “*come da prevalente orientamento della giurisprudenza*”, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli



previsti dalla legge 107/2015. Pertanto, stante che la stessa legge prevede un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i trasferimenti dei docenti assunti entro l'A.S. 2014/2014 devono prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”**

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dal CCNL integrativo per la c.d. Mobilità.

Infatti, tale norma pattizia prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Arnone, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 147, e partecipando alla fase B1 della mobilità in quanto docente assunta entro l'A.S. 2014/2015, si è vista negare il movimento richiesto, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi negli ambiti della Sicilia di interesse della ricorrente, pur partecipando alla successiva fase C della mobilità stessa..

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti**



**disponibili anche dopo la c.d. “fase c” della mobilità;** più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

É sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia e, infine, **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio un ambito di prima preferenza indicato dalla ricorrente, Sicilia 0009, pur avendo un punteggio di **punti 12** (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **All. 5**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stato peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*. Infine, lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni*



*delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”.*

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali indicati in domanda in forza del punteggio maturato;
- Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia Ambito 0002, ovvero in subordine su altro Ambito Siciliano come indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .
- Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00, essendo la causa di valore indeterminato

**In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.**

Palermo 01.04.2019

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

